



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA  
SETTORE V  
SERVIZIO TRASPORTI

NUMERO 351	Oggetto: Rilascio licenza autotrasporto merci in conto proprio in via provvisoria validità 18 mesi. Impresa: DI BRUNO FRANCESCO VIA CRIMMATI,9, BRIATICO (VV). C.F. n. DBRFNC72L08F537T; N° ISCRIZIONE ELENCO NAZIONALE VV/9451050/Y
DATA 13-04-2017	

L'anno 2017 il giorno 13 del mese di aprile, il Dr. Giuseppe Corrado nella qualità di Segretario Generale ha adottato la seguente determinazione:

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Premesso che:**

-in attuazione al disposto dell'art. 105 del D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, a decorrere dall' 1 ottobre del 2001, sono state trasferite alle Province competenze in materia di trasporti, ed in particolare ai sensi del comma 3 lettera f) anche la funzione relativa al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci in conto proprio : "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

**Considerato che:**

con nota assunta al prot. Gen dell'Ente n. 8859 in data 28/03/2017 veniva prodotta istanza finalizzata al rilascio di una licenza in conto proprio in via provvisoria (18 mesi), a mezzo dell'agenzia, LA ROCCHETTA CODICE 1010, per conto dell'Impresa, DI BRUNO FRANCESCO con sede in via VIA CRIMMATI,9, 89817 BRIATICO (VV) C.F. n. DBRFNC72L08F537T; per il mezzo IVECI 100/80 avente telaio n. 02470332, Portata Utile di Kg. 2040 , codice ministeriale dell'attività 4010 e le classi di cose : A02/C00/C01/C02/C03/C04/C05/C06/C07/C08/C09/C10-N08;

- in ottemperanza alla nota n. 11001/119/20(8), Uff.II-Ord. e Sic. Pub. del 20/07/2015, non necessita acquisire comunicazione ai sensi dell'art. 87 D.Lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e ss. mm. e ii., per il rilascio delle licenze per l'autotrasporto in conto proprio, in quanto le stesse rientrano tra quei provvedimenti esclusi dal campo di applicazione della predetta norma, poiché "... Non abilitano il soggetto destinatario a svolgere un'attività d'impresa, ma presuppongono l'esistenza di una preesistente attività economica rispetto alla quale si collocano in rapporto di accessorietà e complementarietà".

**Atteso, che:**

- L'impresa di cui trattasi è di nuova costituzione, per come da documentazione in atti;
- le imprese di nuova costituzione possono ottenere la licenza provvisoria, non rinnovabile e non prorogabile, avente validità 18 mesi;
- per ottenere il rilascio della suddetta licenza devono fornire la documentazione essenziale comprovante l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli a norma di legge;
- la licenza viene resa definitiva per effetto della presentazione della completa documentazione;
- Ritenuto pertanto di dover procedere e provvedere in merito, in quanto il presente provvedimento non può trovare differente valutazione trovando applicazione l'art. 21 octies della l. 241/1990 e ss.mm.eii. ;

**Richiamati:**

La legge 298/74 e ss. mm. e ii.;  
il D.P.R. del 16/09/1977 N. 783;  
il D. Lgs. 267/00, T. U. EE. LL. ;  
lo Statuto Provinciale;  
l'Accordo- Stato- Regioni- Enti locali del 14 febbraio del 2002;  
la legge n. 59 del 1997, art. 4 comma 2;  
il D. Lgs. 112/98;  
il Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  
IL Regolamento per il rilascio delle licenze di trasporto di cose in conto proprio, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 10/11/2014;  
la nota del Ministero dell' Interno n. 11001/119/20(8), Uff.II-Ord. e Sic. Pub. del 20/07/2015;

Accertata la propria competenza in materia

**D E T E R M I N A**

Per le motivazioni contenute in epigrafe, da ritenere qui di seguito integralmente riportate e trascritte ad integrazione formale e sostanziale del presente atto:

di rilasciare licenza relativa all'autotrasporto di merci in conto proprio IN VIA PROVVISORIA CON VALIDITA' 18 MESI, all'impresa denominata: "DI BRUNO FRANCESCO, con sede in via VIA CRIMMATI, 9, 89817 BRIATICO (VV) C.F. n. DBRFNC72L08F537T"; per il mezzo Iveco IVECI 100/80, avente telaio n. 02470332, Portata Utile di Kg. 2040 codice ministeriale dell'attività 4010 e le classi di cose A02/C00/C01/C02/C03/C04/C05/C06/C07/C08/C09/C10/N08;

- di dare atto:
  - che la presente determinazione, non comporta alcun impegno di spesa;
  - che la presente verrà pubblicata nell'albo istituzionale online con le tempistiche e le formalità di legge.
  - di riservarsi, in sede di verifica delle autocertificazioni e degli atti di notorietà, di revocare la suddetta licenza, qualora venisse accertato il venir meno delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio;
  - di rendere noto:
  - che il rilascio della licenza definitiva avverrà solo per effetto della presentazione della completa documentazione;
  - che a norma della legge 241/1990 e ss. mm. e ii. il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Elisabetta RAFFAELE;
- avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Calabria nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso;
- La dichiarazione di sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell' avvenuto controllo preventivo ai sensi dell' art. 147 bis del TUELL 267/2000 e dell' art. 3 del Regolamento sui controlli interni.



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Giuseppe Corrado

